Tax credit ristrutturazione strutture ricettive turistico-alberghiere al 65% anche per gli agriturismi

### Descrizione

Lâ??art. 79 del DL 104/2020 (DL â??Agostoâ?•) reintroduce, con alcune modifiche, il credito dâ??imposta per la ristrutturazione degli alberghi di cui allâ??art. 10 del DL 83/2014 per il 2020 e 2021. Il medesimo articolo stabilisce che sono comprese tra i beneficiari del credito dâ??imposta le strutture che svolgono **attività agrituristica**, come definite dalla legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e dalle pertinenti norme regionali.

Il DL â??Agostoâ?• ha anche disposto che le disposizioni attuative dellâ??art. 10 del DL 83/2014 â?? contenute nel DM 7 maggio 2015 e, per il 2017 e 2018, nel DM 27 ottobre 2017 â?? avrebbero dovuto essere aggiornate entro 15 giorni dallâ??entrata in vigore del DL 104/2020 (in vigore dal 15 agosto), ma al momento tale aggiornamento in prisulta ancora effettuato.

In attesa del decreto attuativo possiamo comur que a ralizzare le caratteristiche e le novit del tax credit rinnovato e fare alcune considerazioni sulla??effettiva potenziale appetibilit della??agevolazione per le attivit agrituristiche.

## Caratteristiche principali del tax credit

Il DL â??Agostoâ?• ha disposto che il credito dâ??imposta spetta per i due periodi dâ??imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi **per il 2020 e il 2021** (per i soggetti â??solariâ?
•) nella misura del **65% delle spese sostenute**, anzichédel 30% stabilito dal DL 83/2014. In realtà la maggiorazione della percentuale dellâ??agevolazione era già stata stabilita, seppur a determinate condizioni, dallâ??art. 1 comma 4 della L. 232/2016 con riferimento alle annualità 2017 e 2018.

Il DL â??Agostoâ?• ha altresì ampliato la platea dei beneficiari includendo anche i soggetti che svolgono attività agrituristica; anche questo modifica alla normativa iniziale era già stata stabilita dallâ??art. 1 comma 4 della L. 232/2016 con riferimento alle annualità 2017 e 2018.

Salvo diversa indicazione delle disposizioni attuative, il **limite massimo** del credito dâ??imposta, per ciascuna impresa, dovrebbe essere pari a **200.000 euro**, e lâ??agevolazione dovrebbe essere riconosciuta nel rispetto del regime **de minimis**.

Per lâ??attuazione del presente articolo Ã" autorizzata la spesa di **180 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

## Spese agevolabili

Il DL â??Agostoâ?• non apporta modifiche alle **tipologia di interventi agevolabili** che, conseguentemente anche al rinvio alle disposizioni dellâ??originario art. 10 del DL 83/2014,

dovrebbero quindi essere:

interventi di cui allâ??art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380/2001, vale a dire gli interventi manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

interventi di incremento della??efficienza energetica;

le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per lâ??**acquisto di mobili e componenti dâ??arredo**, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee allâ??esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dellâ??ottavo periodo dâ??imposta successivo.

# Modalità di utilizzo e natura del credito dâ??imposta

Il credito dâ??imposta Ã" utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel modello F24**, ai sensi dellâ??<u>art. 17</u> del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241 e, diversamente dallâ??agevolazione originaria, non si applica la ripartizione in quote annuali.

Conseguentemente al rinvio alla renna originaria per quanto non diversamente disposto dallâ??art. 79 del DL â??Agostoâ?•, lâ??agevolazione dover la pressere **alternativa e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di na tura fiscale (es. detrazione per riqualificazione energetica).

Il credito dâ??imposta **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dellâ??IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR.

### Richiesta dellâ??agevolazione

In attesa del decreto attuativo definitivo, Ã" presumibile che per ottenere lâ??agevolazione dovrà essere presentata **apposita istanza**, probabilmente con il meccanismo del **click day** come in passato.

### Considerazioni in merito alla convenienza per gli agriturismi

Nella pianificazione degli investimenti, anche rilevanti, Ã" fondamentale valutare la reale necessità dei singoli interventi/acquisti per lo sviluppo della propria attivitÃ, valorizzare il costo presunto di tali investimenti in termini più prudenziali possibili, soprattutto in caso di mancanza di preventivi specifici, e individuare quali saranno le fonti di finanziamento, distinguendole in capitale proprio, capitale di debito e eventuali contributi pubblici. Inoltre, nella **valutazione dei contributi pubblici** va sempre considerato che, in caso di agevolazioni su investimenti, quasi sempre lâ??ottenimento materiale del contributo avviene successivamente ai pagamenti degli investimenti stessi.

Una gestione oculata degli investimenti non dovrebbe quindi mai sopravalutare lâ??apporto degli eventuali contributi pubblici alle fonti di finanziamento in quanto un mancato ottenimento delle agevolazioni comporterebbe nel migliore dei casi la necessità di ricorrere a maggiore capitale di debito rispetto a quanto pianificato, con il peggioramento degli oneri finanziari da sostenere, e nel peggiore dei casi lâ??impossibilità di proseguire gli investimenti per mancanza di reperimento del capitale

necessario.

Una corretta valutazione dellâ??utilità di un contributo pubblico dovrebbe quindi tenere in considerazione due aspetti fondamentali: la probabilità di erogazione e la quantificazione dellâ??agevolazione ottenibile.

Per quanto riguarda Il primo aspetto dobbiamo verificare la **probabilità di ottenimento del bonus tax credit**.

Se il decreto attuativo manterr\(\tilde{A}\) le medesime modalit\(\tilde{A}\) di richiesta dell\(\tilde{a}\)??agevolazione riportate nei precedenti decreti, come detto precedentemente, l\(\tilde{a}\)??istanza verr\(\tilde{A}\) presentata con il meccanismo del click day. Tale modalit\(\tilde{A}\), considerato che l\(\tilde{a}\)?agevolazione \(\tilde{A}\)" nazionale e gli interventi agevolabili sono molti, comporter\(\tilde{A}\) l\(\tilde{a}\)??alto rischio di non riuscire a inviare la richiesta prima dell\(\tilde{a}\)??esaurimento dei fondi destinati.

Se prendiamo in considerazione i dati storici, vediamo che per quanto riguarda il credito del 2017 sono entrate in classifica utile le prime 864 domande (su un totale di 2350) inviate entro le ore 10:00:06.317, e per quanto riguarda il credito del 2018 sono entrate in classifica utile le prime 1918 domande (su un totale di 2350) inviate entro le ore 10:00:2570. Appare evidente che il rischio di non ottenere la??agevolazione Ã" estremamente alto e non diponire dal merito della??investimento ma dalla??istante, letteralmente, di invio della richiesta.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, dobbiamo quantificare lâ??agevolazione probabile. In realtà se da una parte Ã" facile individuare lâ??agevolazione massima (60% degli investimenti), e meno facile **determinare lâ??effettivo utilizzo dellâ??agevolazione massima**, che non verrà erogata sottoforma di provvista finanziaria ma sottoforma di credito dâ??imposta.

A tal proposito ricordiamo che lâ??attività agrituristica Ã" unâ??attività connessa allâ??attività agricola che gode di particolari regimi agevolativi.

Ai fini delle **imposte dirette**, lâ??agriturismo sconta un regime di favore disciplinato dallâ??art. 5 della L. n. 413/91. Si tratta di un **regime forfetario** â?? da considerarsi regime naturale â?? che si applica a condizione che lâ??attività agrituristica sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni amministrative previste dalle rispettive leggi regionali. Tale regime prevede che ai ricavi conseguiti, venga applicata una **percentuale di redditività pari al 25**%. Ovviamente Ã" **possibile optare** per la determinazione dei redditi con **metodi ordinari**.

Anche per quanto concerne lâ??**IVA**, Ã" previsto un regime di **determinazione forfettaria**, ex art. 34 bis del Dpr. n. 633/72. In particolare, i soggetti che esercitano attività di agriturismo, determinano lâ??imposta sul valore aggiunto, riducendo lâ??imposta relativa alle operazioni imponibili **in misura pari al 50% del suo ammontare**, a titolo di detrazione forfetaria dellâ??imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

� fatta salva, tuttavia, la facoltà di adottare il regime ordinario ai fini dellâ??IVA.

Per quanto concerne lâ??**IRAP** la Sezione IV del quadro IQ Ã" riservata alla determinazione del valore della produzione in **regime forfetario**, mentre la sezioni I e II sono funzionali a stabilire il valore di riferimento IRAP nel caso in cui per opzione si determini il reddito su base effettiva.

Tali soggetti **possono optare** â?? con effetto per il periodo dâ??imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi â?? per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari.

Ammesso e non concesso che una??azienda agrituristica riesca ad ottenere il tax credit, per verificare lâ??effettivo vantaggio in termini finanziari va verificato non lâ??importo dellâ??agevolazione ma lâ??effettiva possibilità di compensazione in F24 del beneficio ottenuto. In altri termini, se lâ??azienda agrituristica Ã" una piccola azienda che ha aderito ai regimi agevolati brevemente descritti sopra e lâ??intervento di ristrutturazione Ã" invece consistente, il rischio Ã" che lâ??impresa ottenga il tax credit ma non possa utilizzarlo tutto in termini brevi non avendo abbastanza imposte da compensare tramite modello F24. In tal caso se nella pianificazione delle fonti Ã" stato considerato il totale del tax credit potenziale, il rischio Ã" che in attesa di poter compensare il credito dâ??imposta ricevuto si debba ricorrere ad ulteriori fonti di finanziamento esterne per mantenere lâ??equilibrio finanziario aziendale.

Patrizia Pincin, Dott. Commercialista, Revisore legale dei conti

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,

Imprese e SocietÃ Turismo e Ristorazione